

**Corte dei Conti**  
**Sezione Regionale di Controllo per il Veneto**  
**Venezia**

CORTE DEI CONTI



0005077-12/07/2012-SC\_VEN-T07-P

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco

e per il tramite dell'Ente

All'organo di revisione dei conti  
del Comune diCOSTA DI ROVIGO (RO)

Fax 0425 - 497149

**OGGETTO:** Trasmissione pronuncia n. 442/2012/PRSP del 19 giugno 2012.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo si trasmette, via fax, ai soggetti in indirizzo indicati, la pronuncia n. 442/2012/PRSP del 19 giugno 2012, adottata da questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**IL DIRETTORE DI SEGRETERIA**  
**(Dott.ssa Raffaella Brandolese)**

**TOTALE PAGINE TRASMESSE COMPRESA LA PRESENTE N. 7**

Deliberazione 442 /2012/PRSP



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 19 giugno 2012 composta da:

Dott.ssa Enrica del VICARIO	Presidente
Dott.ssa Diana CALCIURA TRAINA	Consigliere
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

visto l'art 100 della costituzione;


visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

vista la Legge 5 giugno 2003 n. 131;



vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2010 del 22 giugno 2010 recante "linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sui rendiconti dell'esercizio 2009";

esaminata la relazione sui rendiconti per l'esercizio finanziario 2009, redatta dall'organo di revisione del Comune di Costa di Rovigo (RO), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

vista la nota in data 25 luglio 2011, prot. n. 4650, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al Sindaco e all'organo di revisione del suindicato comune;

vista la risposta fornita dall'Amministrazione comunale interessata con nota n. 7341 del 27 luglio 2011 (acquisita al prot. C.d.C. 4850 dell'1 agosto 2011);

vista l'ordinanza presidenziale n. 30/2012 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 1 comma 168 della citata Legge n. 266/2005;

udito il Magistrato relatore,

FATTO

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi del citato art. 1, comma 166 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di

revisione del Comune di Costa di Rovigo (RO) in ordine alle  
risultanze del rendiconto 2009, emergono la seguente criticità:

-) la spesa del personale è in aumento del 0,60% rispetto al  
2004, come peraltro evidenziato in sede di risposta istruttoria  
dallo stesso Ente, in contrasto, dunque, con le previsioni di cui  
all'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 e successive  
modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, in data 25 luglio 2011, con prot. n. 4650, il Magistrato  
istruttore richiedeva all'ente ed al revisore dei conti, chiarimenti  
in ordine a quanto sopra.

In data 1 agosto 2011, con la nota citata in epigrafe, il Sindaco  
ed il revisore dei conti, evidenziavano i motivi che avevano  
costretto l'Ente a violare le disposizioni di Legge.

DIRITTO

Dall'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1,  
comma 166 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di  
revisione del Comune di Costa di Rovigo (RO) in ordine alle  
risultanze del rendiconto 2009, emerge che la spesa del personale  
è in aumento del 0,60% rispetto al 2004, come peraltro  
evidenziato in sede di risposta istruttoria dallo stesso ente. Ciò in  
contrasto, dunque, con le previsioni di cui all'art. 1, comma 562  
della Legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella sopracitata nota di risposta dell'ente viene specificato che la  
maggiore spesa di personale è dovuta al fatto che nel 2004 il  
posto di segretario comunale era vacante e che quindi la spesa



sostenuta in tale periodo è risultata esigua; nel 2007 ha invece preso servizio il segretario comunale, in convenzione con altri tre comuni, con relativa ripartizione della spesa in misura proporzionale di 1/3 ciascuno. Nella medesima nota, inoltre, si fa presente che, nel corso degli esercizi che vanno dal 2005 al 2009, sono cessati dal servizio due dipendenti e che alla data odierna non sono ancora stati sostituiti con notevole risparmio di spesa.

Il Collegio tuttavia, pur comprendendo le motivazioni addotte dall'ente, ritiene necessario evidenziare, il chiaro disposto di cui all'art.1, comma 562 della Legge n. 296/2006, secondo il quale *"le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004"*.

Il suddetto principio appare superabile solo ed esclusivamente in presenza di un legittimo esercizio di deroghe la cui sussistenza è espressamente esclusa dal medesimo ente nella sopra indicata nota di risposta.

Il Collegio ritiene che la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato. La

norma che detto obiettivo pone è, dunque, norma di carattere imperativo, non derogabile.


Il Collegio infine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di personale, invita il Comune di Costa di Rovigo a:

- verificare la possibilità di adottare misure atte a ridurre ulteriormente, per l'esercizio 2010 le spese del personale entro l'importo dell'anno 2004;
- effettuare, qualora necessario e possibile, una riprogrammazione del fabbisogno del personale che tenga conto del sopra ricordato obiettivo posto dall'articolo 1, comma 562, della Legge 296/2006.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto:

1. Accerta che il Comune di Costa di Rovigo (RO) ha violato il principio di contenimento della spesa di personale posto dall'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006, in quanto la stessa risulta in aumento nell'esercizio 2009 del 0,60% rispetto il 2004;
2. Invita l'Amministrazione comunale di Costa di Rovigo ad effettuare, qualora necessario e possibile, una riprogrammazione del fabbisogno del personale che tenga conto del sopra ricordato obiettivo di riduzione della spesa del personale;
3. Invita l'Amministrazione comunale di Costa di Rovigo a prestare anche in futuro adeguata attenzione ai vincoli



*Far*

in materia di personale e alle altre limitazioni ed obblighi imposti dalla legislazione finanziaria, poiché la violazione di dette previsioni costituisce grave irregolarità finanziaria sul cui rispetto vigilerà anche questa Sezione.

4. Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'organo di revisione dei conti del Comune di Costa di Rovigo, per l'adozione dei necessari provvedimenti correttivi e la successiva comunicazione degli stessi a questa sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 266/2005.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2012.

Il Magistrato Relatore  
Dott. Francesco MAFFEI

Il Presidente  
Dott.ssa Enrica del VICARIO

Depositato in Segreteria

09/07/2012

Il Direttore della Segreteria  
(Dott.ssa Raffaella Brandolese)

